Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale **A.U.A. n° 20/2016**

OGGETTO: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla **Ditta LATERIZI SPADAFORA s.r.l.** per l'attività di produzione laterizi da svolgere nello stabilimento sito in C.da Beviola del Comune di Venetico (ME).

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 1022 del 29/09/16

DETERMINAZIONE N. 1028 del 17/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA l'istanza trasmessa, tramite SUAP territorialmente competente in delega alla CCIAA di Messina, assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 22831/16 del 12.07.2016, dalla Ditta **LATERIZI SPADAFORA s.r.l.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett c) del D.P.R. n° 59/13, per le emissioni in atmosfera derivanti dal forno di cottura a tunnel posto nello stabilimento sito in C.da Beviola del Comune di Venetico (ME);

VISTA la nota dell'Ufficio tecnico comunale pervenuta a questa Direzione e assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 28313/16 del 06.09.2016 con la quale viene espresso parere favorevole;

VISTO il verbale n° 57 cds della Conferenza dei servizi del 15.09.2016, convocata da questa Direzione durante la quale l'ARPA ST di Messina ha espresso parere favorevole proponendo i limiti alle emissioni;

RITENUTO che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

PRESO ATTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 23.05.2016.

PROPONE

per quanto in premessa di

CONCEDERE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** alla Ditta **LATERIZI SPADAFORA s.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) del D.P.R. n° 59/13 per il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera prodotte dal forno di cottura dei laterizi posto nello stabilimento sito in C.da Beviola del Comune di Venetico (ME);.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Inoltre:

Art. 1) Sono così fissati i limiti alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato nella tabella:

Punto di Emissione	Descrizione	Limiti (mg/Nm^3 anidri)
E1	Forno cottura a tunnel	Ossidi di azoto (espressi come NO_2) [(1)]: 1500 Ossidi di zolfo (espressi come SO_2) [(1)]: 1500 Fenoli e aldeidi [(1)]: 40 O_2 di riferimento nell'effluente gassoso: 18% Polveri totali [(2)]: 40 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)

(1) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All I alla Parte V, Parte III, par.8

(2) D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, lett. b

fermo restando per gli altri inquinanti non menzionati, il rispetto dei limiti previsti dalla parte II dell'All.1 alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 2) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Area tecnica del Comune di Venetico, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, nonché a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii..

Art. 3) La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., ai sensi del D.A. n° 409/17 del 14.07.1997.

Art. 4) *E' necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della* sicurezza e della salute dei lavoratori.

Art. 5) Il Gestore è tenuto, qualora si verifichino malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, ad interrompere le attività correlate, dandone comunicazione agli Organi di controllo entro 24 ore e riavviando l'impianto interessato solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento. Inoltre il Gestore ha l'obbligo di informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché gli interventi intrapresi.

Art. 6) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno un anno prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 8) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 10) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D. Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 11) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Venetico tramite la CCIAA di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'Area tecnica del Comune di Venetico, all' ARPA S.T. di Messina, all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito ed a tutti i soggetti di cui all'art. 48 del vigente regolamento d'organizzazione degli Uffici e dei servizi di questo Ente.

Art. 12) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Beviola del Comune di Venetico (ME).

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa *Concetta Cappello*

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** alla Ditta **LATERIZI SPADAFORA s.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) del D.P.R. n° 59/13 per il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera prodotte dal forno di cottura dei laterizi posto nello stabilimento sito in C.da Beviola del Comune di Venetico (ME).

Messina, lì 28.09.2016

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, lì 28.09.2016

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 4/10/16 Il Funzionario

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

13 OTT. 2016

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere ....FAVOREVOLE.. **in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;**

A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,